



Comunicato Ufficiale

N. 139

Del

13 gennaio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 10-11-12 gennaio 2025 - Prima giornata ritorno

Bologna-Roma 2-2
Empoli-Lecce 1-3
Genoa-Parma 1-0
Lazio-Como 1-1
Milan-Cagliari 1-1
Napoli-Hellas Verona 2-0
Torino-Juventus 1-1
Udinese-Atalanta 0-0
Venezia-Internazionale 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" **N. 54**

SERIE A Enilive

Gare del 10-11-12 gennaio 2025 - Prima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

139/390



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno i sostenitori delle Società **Bologna, Genoa, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **MILAN** per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e numerosi bicchieri semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **LECCE** per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TCHAOUNA Loum (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCUMI' BONILLA Jhon Janer (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

WALUKIEWICZ Sebastian (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMPANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

DELPRATO Enrico (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MANCINI Gianluca (Roma)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

HOLM Emil Alfons (Bologna)

SECONDA SANZIONE

KRSTOVIC Nikola (Lecce)

SOARES DE PAULO Douglas Luiz (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

ROVELLA Nicolo (Lazio)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KOLASINAC Sead (Atalanta)

VOJVODA Mergim (Torino)

TERZA SANZIONE

ASLLANI Kristjan (Internazionale)

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

ENGELHARDT Yannik (Como)

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)

NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Venezia)

ORISTANIO Gaetano Pio (Venezia)

SECONDA SANZIONE

BADELJ Milan (Genoa)
KASSA Lior (Genoa)
KEMPF Marc Oliver (Como)
LOVRIC Sandi (Udinese)
PELLEGRINI Luca (Lazio)
PIERRET Balthazar Jean (Lecce)
SCALVINI Giorgio (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

DALLINGA Thijs Jacco Jan (Bologna)
DIAO DIAOUNE Assane (Como)
FELICI Mattia (Cagliari)
JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

PICCOLI Roberto (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce)
VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALECKI Przemyslaw Pawel (Udinese): per avere, al 17° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

MOTTA Thiago (Juventus): per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, affrontato l'allenatore della squadra avversaria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VANOLI Paolo (Torino): per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, affrontato l'allenatore della squadra avversaria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PECCHIA Fabio (Parma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 GENNAIO 2025

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli